

Il Sindaco cede la parola al Capogruppo Capra che in assenza dell'Assessore al Bilancio Tonini assente per gravi motivi familiari, relazione sull'argomento.

Riallacciandosi al dibattito relativo all'adozione del regolamento TASI trattata al punto precedente il consigliere Capra sostiene che prevedere un'aliquota più alta per introdurre detrazioni sarebbe stato illogico, la scelta è stata fatta per gravare il meno possibile sulle tasche dei cittadini.

I servizi indivisibili vanno garantiti, la spesa è pari a 1.100.000,00 e quindi è necessaria una copertura di almeno il 55-60%.

Interviene il consigliere Melillo che evidenzia l'esistenza di un range di azione nella previsione di aliquote diversificate visto che tra 8.000 Comuni sono state previsti 75.000 tipi di TASI. L'aliquota dell'IMU era stata fissata al 4 per mille dall'Amministrazione di cui facevano parte sia il consigliere Melillo che l'attuale Sindaco Iacomelli ma erano state previste detrazioni "importanti". Ora invece le rendite catastali basse pagheranno molto di più. Il dibattito e la discussione sono necessarie per cercare di fare il meglio per la comunità.

Prende la parola il consigliere Capra per ribadire che la rateizzazione era la priorità, in futuro potrebbe essere introdotta anche una rimodulazione.

Interviene il consigliere Melillo chiedendo se è possibile che applicando l'aliquota del 2,5 per mille si vada a riscuotere più del necessario.

Il Sindaco dà la parola al Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Rag. Piazzaioli, per maggiori chiarimenti tecnici, la quale evidenzia che pur trattandosi di proiezioni il margine di errore è molto limitato in quanto la base di calcolo è costituita dai dati catastali confrontati con i dati IMU, per cui potrà trattarsi di qualche migliaio di Euro. Se alla fine il Comune dovesse riscuotere più delle previsioni l'Amministrazione potrebbe decidere per esempio di svincolare gli oneri di urbanizzazione dalle spese di parte corrente destinandoli al finanziamento degli investimenti.

Interviene il Sindaco che sottolinea come l'aliquota TASI sia in un certo modo collegata all'aliquota IMU.

La Rag. Piazzaioli spiega che prevedere l'aumento dello 0,8 per mille dell'aliquota TASI avrebbe significato anche aumentare la tassazione IMU sulle seconde case.

Esaurita la discussione viene messa in votazione la seguente proposta di delibera

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Servizio/Ufficio Proponente: TRIBUTI

N° 2014/5

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 17 del 21/05/2014

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i successivi commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del successivo comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate (art. 13, comma 2 D.L. n. 201/2011 convertito L. n. 214/2011) detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- ai sensi del successivo comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 sopra richiamato;

Visto il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Visti che i successivi commi 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 dispongono in merito alla componente IMU della I.U.C che, a decorrere dall'anno 2014, non si applica:

- all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto l'art. 13, comma 9-bis del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertita nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'esenzione dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamato il proprio atto n. 36 del 28.07.2012 che approva le vigenti aliquote IMU, che fissano allo 0,4 ed all'1,06 per cento rispettivamente l'aliquota da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed a tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili;

Richiamato il proprio precedente atto n. 16, presente seduta, di approvazione del Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Rilevato che il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Considerato che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Ritenuto di individuare i costi dei seguenti servizi indivisibili, indicati sulla base delle previsioni di spesa comunicati dai responsabili dei settori e servizi dell'Ente per il corrente esercizio, non essendo ad oggi approvato il bilancio di previsione esercizio 2014, da finanziare con l'entrata derivante dalla TASI:

- Polizia municipale	€ 271.146,61
- Viabilità ed illuminazione pubblica	€ 579.575,64
- Protezione civile	€ 10.736,84
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, ecc.	€ 196.344,40
- Spese di cattura e mantenimento animali randagi	€ 54.599,58
TOTALE	€ 1.112.403,07

Ritenuto necessario, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio a fronte delle minori entrate conseguenti alla modifica della disciplina IMU sopra richiamata ed alla riduzione delle risorse a valere sul fondo di solidarietà comunale, non applicare detrazioni e fissare, per l'anno 2014 le seguenti aliquote TASI:

- aliquota 2,5 per mille per:
 - abitazione principale e pertinenze della stessa, nei limiti indicati dalla normativa IMU, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- aliquota 2 per mille unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- aliquota nella misura di 0 punti percentuali per
 - tutti i fabbricati, aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU dell' 1,06%;

Richiamato l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

Preso atto che con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 Aprile 2014 è stata disposta un'ulteriore proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31 Luglio 2014;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000

D E L I B E R A

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote:

a) aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, nei limiti indicati dalla normativa IMU, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

b) aliquota TASI nella misura dell' 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

c) aliquota TASI nella misura del 2 per mille unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

d) aliquota TASI 0 per:

- tutti i fabbricati, aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU dell' 1,06%;

2. di dare atto che il gettito della TASI, stimato in circa € 700.600,00 è destinato al parziale finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

- Polizia municipale	€	271.146,61
- Viabilità ed illuminazione pubblica	€	579.575,64
- Protezione civile	€	10.736,84
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, ecc.	€	196.344,40
- Spese di cattura e mantenimento animali randagi	€	54.599,58
TOTALE	€	1.112.403,07

3. Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa (art. 1, comma 688, L. n. 147/2013);

S.G.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: TRIBUTI
Proposta N° 2014/5

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Favorevole Contrario

.....
Gavorrano li, 13/05/2014

F.to in originale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
Rag. Elisabetta Piazzaioli

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Favorevole Contrario

.....
Gavorrano li, 13/05/2014

F.to in originale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
Rag. Elisabetta Piazzaioli

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata ed il dibattito che ne è conseguito;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

DATO ATTO altresì che la proposta è stata oggetto di valutazione nella riunione della Commissione consiliare "Politiche di bilancio" in data 19/05/2014, che ha espresso parere favorevole;

Con votazione riportante n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Melillo, Vanni) espressa dagli 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione;

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza;

Con ulteriore votazione riportante n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Melillo, Vanni)

DELIBERA

ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

=====

Firmato all'originale:

IL SINDACO
Dott.ssa Elisabetta Iacomelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberta Pireddu

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio *on line* del Comune il giorno 22/05/2014 per la
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Gavorrano, li 22/05/2014

Firmato all'originale
IL MESSO COMUNALE
Vinicio Rosti

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suesesa deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.

Gavorrano, li.....

Firmato all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Gavorrano, li

Firmato all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li

IL SEGRETARIO GENERALE

=====